



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per le Pari Opportunità



PROTOCOLLO D'INTESA

t r a

Ministro per le Pari Opportunità On. Maria Rosaria Carfagna,

e

Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, in persona del Presidente Prof. Giorgio Florida.

P r e m e s s o

- che, per effetto della comunicazione in data 1.3.2006 intitolata "*Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini*" fatta pervenire al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, la Commissione dell'Unione intende attribuire ai mezzi di comunicazione un ruolo importante nella lotta contro gli stereotipi di genere, chiedendo il loro contributo per rappresentare un quadro realistico delle competenze e delle potenzialità espresse dalle donne e dagli uomini nella società moderna e per evitare di fornirne una rappresentazione degradante od offensiva;

- che con la risoluzione in data 3.9.2008 concernente l'impatto del *marketing* e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini il Parlamento Europeo ha chiesto agli Stati Membri di intensificare gli sforzi affinché la pubblicità sia tesa alla valorizzazione della figura femminile e del ruolo delle donne nella società, e li ha invitati a provvedere con idonei

mezzi affinché il *marketing* e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non diano luogo a discriminazioni dirette o indirette e non contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne;

- che dal 1966 opera in Italia l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con lo scopo di affermare una comunicazione commerciale sempre più "*onesta, veritiera e corretta*" attraverso l'applicazione del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, di seguito indicato "*Codice*";

- che, secondo l'art. 9 del Codice, la comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale e tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti;

- che, secondo l'art. 10 del Codice, la comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini, deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme di espressione e deve evitare ogni forma di discriminazione;

- che le norme del Codice hanno consentito - e consentono - agli organi autodisciplinari di attivare un controllo efficace della comunicazione commerciale e che in particolare gli articoli 9 e 10 sono specificatamente preordinati ad impedire che venga offesa la dignità delle donne;

- che innumerevoli sono i provvedimenti autodisciplinari che dimostrano la sensibilità degli organi suddetti verso le questioni di genere;

- che è convinzione di entrambe le parti che l'effettività e l'efficacia delle sanzioni autodisciplinari dipendano anche dalla



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per le Pari Opportunità



tempestività della loro applicazione, con particolare riferimento all'inibitoria della comunicazione giudicata illecita;

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

2. Con il presente Protocollo, le parti si impegnano a:

- a) collaborare per fare in modo che gli operatori di pubblicità ed i loro utenti adottino modelli di comunicazione commerciale che:
 - non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne;
 - tutelino la dignità della donna, rispettino il principio di pari opportunità e diffondano valori positivi sulla figura femminile;
 - siano attenti alla rappresentazione dei generi, rispettosi delle identità di donne e uomini, coerenti con l'evoluzione dei ruoli nella società;
 - evitino il ricorso a stereotipi di genere;
- b) favorire e rafforzare ulteriormente l'applicazione del divieto di utilizzare l'immagine della donna in modo offensivo o discriminatorio o tale da incitare la violenza sulle donne ;
- c) accelerare il procedimento di ingiunzione di desistenza di cui all'art. 39 del Codice, nei casi di maggiore gravità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per le Pari Opportunità



3. Il Dipartimento per le Pari Opportunità si impegna a denunciare, anche su segnalazione dei cittadini, le comunicazioni commerciali che ritenga lesive della dignità della donna o che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne.

4. L'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria si impegna, attraverso il proprio Comitato di Controllo, a verificare con la massima celerità le segnalazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità utilizzando, ove possibile, l'ingiunzione di desistenza, per inibire nel più breve tempo possibile le comunicazioni commerciali manifestamente contrarie al Codice.

ARTICOLO 2

1. Per l'attuazione del presente Protocollo, nonché per il monitoraggio, il sostegno e la promozione delle attività in esso previste, le parti concordano sulla costituzione di un Comitato paritetico composto da tre rappresentanti del Dipartimento per le Pari Opportunità e da tre rappresentanti dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.

2. Il Comitato, mediante incontri periodici, secondo un calendario annuale da definire, verificherà il buon andamento degli impegni assunti, utilizzando, come dati, anche il numero di segnalazioni e di denunce trasmesse dal Dipartimento per le Pari Opportunità ed il numero delle ingiunzioni di desistenza e di altri provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi dell'art. 39 del Codice.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per le Pari Opportunità



3. Il Comitato, al termine del primo anno di attuazione del presente Protocollo, predisporrà una relazione sulle attività svolte che verrà trasmessa al Ministro per le Pari Opportunità ed al Presidente dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, unitamente ad eventuali proposte anche in ordine all'ulteriore implementazione del Codice a tutela dei valori oggetto del presente Protocollo.

4. Per il funzionamento del Comitato non è previsto l'impegno di risorse finanziarie.

ARTICOLO 3

Il presente Protocollo avrà la durata di due anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e, salvo proroga su intesa delle parti, potrà essere, su comune volontà delle parti, modificato in ogni momento.

Il Ministro
(On. Maria Rosaria Carfagna)

Il Presidente
(Prof. Giorgio Floridia)

Roma, 26.01.2011